

Bruxelles, 27 novembre 2014
(OR. en)

16139/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0256 (COD)**

**EUROJUST 212
EPPO 73
CATS 196
COPEN 306
CODEC 2374**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	12566/13 EUROJUST 59 EPPO 4 CATS 36 COPEN 109 CODEC 2163
Oggetto:	Proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) [Prima lettura] - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 luglio 2013 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale.

2. Il Regno Unito e l'Irlanda non hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento proposto a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento proposto e non sarà da esso vincolata né sarà soggetta alla sua applicazione.
4. La proposta della Commissione mira a potenziare l'efficienza di Eurojust stabilendo un nuovo regime di governance. Essa mira altresì a migliorare la sua efficacia operativa definendo in modo omogeneo i poteri e lo status dei membri nazionali.
5. Il regolamento proposto è soggetto alla procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo non ha ancora adottato la sua posizione sulla proposta.
6. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il proprio parere sulla proposta della Commissione il 5 marzo 2014.

II. STATO DEI LAVORI

7. Il gruppo "Cooperazione in materia penale" ha avviato l'esame del testo nella riunione del 19 settembre 2013, sotto presidenza lituana, con uno scambio di opinioni generale su ciascun capo. I vari capi del progetto di regolamento sono stati poi oggetto di un esame articolo per articolo in sede di Gruppo "Cooperazione in materia penale", sotto le presidenze lituana, greca e italiana, cui hanno fatto seguito proposte di compromesso della presidenza basate sui contributi scritti delle delegazioni, sull'esito delle riunioni del Gruppo "Cooperazione in materia penale" e sulle consultazioni con varie parti interessate, compreso Eurojust. In totale sono stati dedicati 16 giorni di riunione all'esame del testo.
8. Durante la presidenza greca, i ministri hanno avallato un regime alternativo di governance atto a consentire al collegio di concentrarsi principalmente su questioni operative assegnando la preparazione dell'insieme delle questioni non operative ad un nuovo comitato esecutivo. Il regime in questione è stato ulteriormente sviluppato durante la presidenza italiana in vista del raggiungimento di un accordo su tale regime e su altre parti fondamentali del testo.

9. A tal fine la presidenza ha predisposto un testo riveduto sui capi I-III e V-IX, ad eccezione delle disposizioni relative alla Procura europea e alla protezione dei dati, per formare un orientamento generale parziale del Consiglio.

10. Il Capo IV sulla protezione dei dati e le disposizioni in materia di riservatezza e norme relative alla protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate (rispettivamente articoli 59 e 62), sono anch'essi esclusi dal testo dell'orientamento generale parziale segnatamente a motivo del fatto che il progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) non è stato ancora adottato ed è rilevante per la proposta Eurojust.

11. La decisione di non includere le disposizioni relative alla Procura europea è da ricondurre al fatto che la proposta di regolamento per l'istituzione della Procura europea non è sufficientemente avanzata per stabilire la natura esatta delle future relazioni con Eurojust.

12. Detti aspetti e i rimanenti considerando saranno oggetto di ulteriori negoziazioni da parte del Gruppo "Cooperazione in materia penale" nell'ambito degli sviluppi legati ai progetti di regolamento su Europol e Procura europea, nonché al pacchetto sulla protezione dei dati.

13. Le modifiche del testo del progetto di regolamento rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in *grassetto corsivo* e con [...]. Le parti soppresse sono indicate con (...). Il testo non rientrante nell'orientamento generale parziale è indicato con [...] e corrispondente nota a piè di pagina.

14. In sede di Coreper, il 26 novembre 2014, sono state sciolte varie riserve generali e specifiche di esame. Le riserve mantenute figurano nelle note a piè di pagina. NL ha formulato una riserva di esame parlamentare sul progetto di regolamento.

III. CONCLUSIONI

15. Il testo dell'orientamento generale parziale è stato esaminato in sede di Coreper il 26 novembre. La Presidenza invita ora il Consiglio ad approvare il testo dell'orientamento generale parziale qui allegato.

¹CAPO I OBIETTIVI E COMPITI

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale

1. È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
2. Eurojust istituito con il presente regolamento **sostituisce e succede** [...] all'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI del Consiglio.
3. In ciascuno degli Stati membri, Eurojust **ha personalità giuridica** [...] riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. [...]

Articolo 1 bis

Definizioni²

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "organizzazioni internazionali", le organizzazioni internazionali ed enti di diritto internazionale pubblico ad esse subordinati o altri organismi istituiti da o sulla base di un accordo tra due o più paesi, nonché Interpol.**

¹ [...] SK e FR hanno formulato riserve di carattere linguistico.

² L'orientamento generale parziale non comprende altre definizioni sulla protezione dei dati che verranno tuttavia inserite in una data successiva.

Articolo 2

Compiti

1. Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni³, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti Eurojust:
 - a) tiene conto di qualsiasi richiesta formulata dall'autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da **tali autorità, dalle istituzioni e da qualsiasi altro** organo competente in virtù di disposizioni adottate nell'ambito dei trattati o raccolta da Eurojust;
 - b) agevola l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

³ Considerando 3(a) "Azione penale su basi comuni" si riferisce a casi di azioni penali e indagini che possono interessare soltanto uno Stato membro ed un paese terzo qualora sia stato concluso un accordo di cooperazione o qualora vi sia una necessità specifica di coinvolgere Eurojust. Può altresì riferirsi a casi che interessano uno Stato membro e l'Unione.

3. Eurojust assolve i suoi compiti su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa.⁴

Articolo 3

Competenza di Eurojust

1. Eurojust è competente per le forme di criminalità di cui all'allegato 1. [...] ⁵
- 1 bis⁶. **Per altri tipi di reati diversi da quelli di cui all'allegato 1, Eurojust può altresì, nell'ambito dei suoi compiti, prestare assistenza nelle indagini e azioni penali su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro.**
2. Eurojust è competente anche per i reati connessi. Sono considerati reati connessi:
- a) i reati commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti di cui all'allegato 1;
 - b) i reati commessi per agevolare o compiere gli atti di cui all'allegato 1;

⁴ **Considerando 10** - *Quando esercita funzioni operative in relazione a casi penali specifici su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa, Eurojust dovrebbe agire per il tramite di uno o più membri nazionali o del collegio. **Nell'agire di propria iniziativa, Eurojust può assumere un ruolo più proattivo nel coordinamento di casi, ad esempio prestando sostegno alle autorità nazionali nelle loro indagini e azioni penali. Ciò può comprendere il coinvolgimento di Stati membri inizialmente non ricompresi nel caso e l'individuazione di collegamenti tra casi sulla base delle informazioni trasmesse da Europol, OLAF e altre autorità nazionali a norma dell'articolo 21. In tale contesto, Eurojust ha inoltre la possibilità di elaborare linee guida, documenti orientativi e analisi dell'attività operativa nel quadro del suo lavoro strategico. Quando agisce di sua iniziativa, esso dovrebbe agire in conformità del presente regolamento.***

⁵ Il testo tra parentesi quadre è un riferimento alla competenza della Procura europea non rientrante nell'orientamento generale parziale.

⁶ COMM: riserva sull'articolo 3, paragrafo 1 bis.

- c) i reati commessi per assicurare l'impunità degli atti di cui all'allegato 1.
3. Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato membro in questione e un paese terzo, se con tale paese è stato concluso un accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione ai sensi dell'articolo 43, o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno.
- 4.⁷ Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust può prestare sostegno qualora le indagini e le azioni penali pur interessando unicamente lo Stato membro in questione [...], **abbiano ripercussioni a livello dell'Unione**⁸. **Quando agisce su richiesta della Commissione, il sostegno di Eurojust è subordinato al consenso preliminare dell'autorità competente dello Stato membro interessato.**

Articolo 4

Funzioni operative di Eurojust

1. Eurojust ha le seguenti funzioni operative:
- a) informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza e che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
 - b) assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;
 - c) prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, segnatamente in base alle analisi svolte da Europol;
 - d) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in materia penale, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la base di dati documentali della rete;

⁷ COMM: riserva sull'articolo 3, paragrafo 4, ultima frase.

⁸ Considerando 10 (a) - ***Esempi di casi che hanno ripercussioni a livello di Unione includono quelli in cui è coinvolto un membro di un'istituzione o di un organismo dell'UE. Vi sono ricompresi anche i casi che coinvolgono un numero significativo di Stati membri e che potrebbero richiedere una risposta europea coordinata.***

- e) prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può chiedere, specificandone i motivi, che le autorità competenti degli Stati membri interessati:
- a) avvii un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;
 - b) accettino che una di esse è più indicata ad avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;
 - c) si coordinino con le autorità competenti di altri Stati membri;
 - d) istituiscano una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
 - e) gli comunichino le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
 - f) dispongano misure investigative speciali;
 - g) prendano ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale.
3. Eurojust può inoltre:
- a) fornire pareri a Europol sulla base delle analisi da questo sviluppate;
 - b) fornire un sostegno logistico, compresa l'assistenza per la traduzione, l'interpretazione e l'organizzazione di riunioni di coordinamento.
4. Qualora due o più Stati membri non concordino su chi debba avviare un'indagine o un'azione penale a seguito di una richiesta formulata a norma del paragrafo 2, lettere **a) e b)**, Eurojust formula un parere scritto sul caso. Il parere **non vincolante** è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.

5. Su richiesta di un'autorità competente, Eurojust formula un parere scritto sul ripetersi del rifiuto o delle difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, purché non sia stato possibile risolvere la questione con il comune accordo delle autorità nazionali competenti o con l'intervento dei membri nazionali interessati. Il parere **non vincolante** è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.
6. **Le autorità nazionali competenti rispondono senza indugio alle richieste e ai pareri di Eurojust. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o di non seguire un parere scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 o 5, comunicano senza indugio a Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative.**

Articolo 5⁹

Esercizio delle funzioni operative e di altro tipo

1. Eurojust, quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, lo fa per il tramite di uno o più membri nazionali interessati. **Fatto salvo il paragrafo 2, il collegio si concentra su questioni operative e su questioni di altro tipo direttamente connesse con aspetti operativi. Interviene nelle questioni amministrative solo nella misura necessaria ad assicurare l'espletamento dei suoi compiti operativi.**

⁹ Comm.: riserva sull'articolo 5.

2. Eurojust agisce tramite il collegio:
- a) quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2:
 - i) se richiesto da uno o più membri nazionali interessati da un caso trattato da Eurojust;
 - ii) se il caso comporta indagini o azioni penali che abbiano un'incidenza su scala dell'Unione o possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;
 - b) quando agisce ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, 4 o 5;
 - c) quando si pone un problema generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi operativi;
 - d) [...]
 - e) **quando adotta il bilancio annuale di Eurojust [...]**
 - f) **quando adotta il programma annuale e pluriennale e la relazione annuale di attività di Eurojust;**
 - g) **quando elegge o revoca il presidente e i vicepresidenti conformemente all'articolo 11;**
 - h) **quando nomina il direttore amministrativo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico a norma dell'articolo 17;**
 - i) **quando adotta gli accordi di lavoro conclusi ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2bis e dell'articolo 43;**

- j) quando adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai membri nazionali;**
- k) quando elabora relazioni strategiche, documenti programmatici, orientamenti destinati alle autorità nazionali e pareri riguardanti l'attività operativa di Eurojust.**
- l) quando nomina magistrati di collegamento a norma dell'articolo 46;**
- m) quando prende qualsiasi altra decisione non espressamente attribuita al comitato esecutivo dal presente regolamento o non rientrante nella responsabilità del direttore amministrativo a norma dell'articolo 18;**
- n¹⁰⁾ se altrimenti previsto dal presente regolamento.**

3. Quando svolge i suoi compiti, Eurojust comunica se agisce per il tramite di uno o più membri nazionali oppure del collegio.
4. **Il collegio può assegnare compiti amministrativi supplementari al direttore amministrativo e al comitato esecutivo oltre a quelli previsti dagli articoli 16 e 18 in linea con i suoi requisiti operativi.**
5. **Il collegio adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il regolamento interno di Eurojust. Qualora non si possa raggiungere un accordo a maggioranza di due terzi, la decisione è presa a maggioranza semplice. Il regolamento interno è approvato dal Consiglio mediante atti di esecuzione¹¹. [...]**

¹⁰ Ex lettera d) del testo della Commissione.

¹¹ Si aggiungerà un considerando per giustificare debitamente il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio a norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE.

CAPO II

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DI EUROJUST

SEZIONE I

STRUTTURA

Articolo 6

Struttura di Eurojust

La struttura di Eurojust comprende:

- a) i membri nazionali;
- b) il collegio;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il direttore amministrativo.

SEZIONE II

MEMBRI NAZIONALI

Articolo 7

Status dei membri nazionali

1. Ciascuno Stato membro distacca presso Eurojust un membro nazionale in conformità del proprio ordinamento giuridico, il cui luogo normale di lavoro è la sede di Eurojust.

2. Ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e un assistente. La normale sede di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente è, **in linea di principio, la sede di Eurojust. Lo Stato membro può decidere che l'aggiunto e/o l'assistente lavorino nello Stato membro di origine e ne informa il collegio. Se necessario per esigenze operative di Eurojust, il collegio può chiedere allo Stato membro di motivare la sua decisione di stabilire la sede di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente nello Stato membro di origine. Lo Stato membro risponde alla richiesta del collegio senza indebito ritardo.**
- 2 bis.** Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso Eurojust. **Lo Stato membro informa Eurojust e la Commissione della nomina di membri nazionali, aggiunti e assistenti.**
3. I membri nazionali e gli aggiunti hanno lo status di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. **Ai membri nazionali sono attribuiti almeno** i poteri previsti dal presente regolamento affinché possano svolgere i loro compiti.
- 3 bis. Il mandato dei membri nazionali e dei loro aggiunti è di quattro anni ed è rinnovabile.**
4. L'aggiunto è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l'assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché abbia lo status di cui al paragrafo 3.
5. Le informazioni operative scambiate tra Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite dei membri nazionali.

6. [...]
7. Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti sono a carico dello Stato membro di origine **fatto salvo l'articolo 11 bis**¹².
8. Quando i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti operano nell'ambito dei compiti di Eurojust, le spese pertinenti relative a tali attività sono considerate spese operative.

¹³Articolo 8

Poteri dei membri nazionali

1. I membri nazionali hanno il potere di:
 - a) agevolare o altrimenti sostenere l'emissione e l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
 - b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti del proprio Stato membro;
 - c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali del proprio Stato membro;
 - d) [...]
- 1 bis. **Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono attribuire ulteriori poteri ai membri nazionali in conformità alla legislazione nazionale. Gli Stati membri comunicano formalmente alla Commissione e al collegio detti poteri.**

¹² Comm: riserva sul testo aggiunto all'articolo 7, paragrafo 7.

¹³ [...]

2. ¹⁴Di concerto con **la loro** autorità nazionale competente i membri nazionali **possono in conformità alla legislazione nazionale:**
- a) **emettere ed eseguire ogni richiesta di assistenza reciproca o di riconoscimento reciproco;**
 - b) **disporre o chiedere [...] ed eseguire atti di indagine ai sensi [...] della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale;**
 - c) **[...]**
 - d) **partecipare se del caso alle squadre investigative comuni, e alla loro costituzione. Tuttavia, se la squadra investigativa comune è finanziata dal bilancio dell'Unione, gli Stati membri interessati saranno sempre invitati a partecipare.**
3. Nei casi urgenti, **in cui si sia nell'impossibilità di individuare o contattare l'autorità nazionale competente in tempo utile**, i membri nazionali possono prendere le misure di cui al paragrafo 2, **in conformità alla legislazione nazionale**, informandone quanto prima l'autorità nazionale competente.
4. **Se in uno Stato membro, l'attribuzione dei poteri di cui ai paragrafi 2 e 3 al membro nazionale è contraria**
- a) **alle norme costituzionali**

ovvero

¹⁴ Verrà inserito un considerando secondo cui, in linea di principio, detti poteri dovrebbero essere esercitati dall'autorità nazionale competente.

b) agli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale:

i) relativi alla suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici;

ii) relativi alla divisione funzionale dei compiti tra procure;

ovvero

iii) relativi alla struttura federale dello Stato membro interessato,

il membro nazionale ha competenza a presentare una proposta all'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 4, la richiesta presentata dal membro nazionale sia trattata senza indebito ritardo dall'autorità nazionale competente.

Articolo 9

Accesso ai registri nazionali

I membri nazionali hanno accesso alle informazioni, o sono quanto meno in grado di ottenerle, contenute nei seguenti tipi di registri del loro Stato membro, in conformità della legislazione nazionale:

- a) casellario giudiziario;
- b) registri delle persone arrestate;
- c) registri relativi alle indagini;
- d) registri del DNA;
- e) altri registri di autorità pubbliche del proprio Stato membro contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti.

SEZIONE III

COLLEGIO

Articolo 10¹⁵

Composizione del collegio

1. Il collegio è composto di **tutti i membri nazionali**.
 - a) [...]
 - b) [...]
2. [...]
3. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni del collegio **quando sono trattate questioni amministrative**, senza diritto di voto.
4. Il collegio può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.
5. Fatte salve le disposizioni del regolamento interno, i membri del collegio possono farsi assistere da consulenti o esperti.

¹⁵ Comm.: riserva sull'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 11

Presidente e vicepresidente di Eurojust

1. Il collegio elegge un presidente e due vicepresidenti scegliendoli tra i suoi membri nazionali, a maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono. **Qualora non sia possibile raggiungere una maggioranza dei due terzi, l'elezione si svolgerà in conformità al regolamento interno di Eurojust.**

1 bis. Il Presidente esercita la sua funzione a nome del collegio e sotto la sua autorità. Il presidente:

i) rappresenta Eurojust;

ii) convoca e presiede le riunioni del collegio e del comitato esecutivo e tiene informato il collegio delle questioni di suo interesse;

iii) guida i lavori del collegio e controlla la gestione quotidiana effettuata dal direttore amministrativo;

iv) svolge ogni altra funzione prevista dal regolamento interno di Eurojust.

2. I vicepresidenti **svolgono le funzioni di cui al paragrafo 1 bis affidate loro dal presidente. Essi** sostituiscono il presidente quando questi è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. **Il presidente e i vicepresidenti, nell'esercizio delle loro funzioni specifiche, sono assistiti dal personale amministrativo.**
 3. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti è di quattro anni. Esso è rinnovabile una volta.
- 3 bis. Qualora un membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust, il suo mandato è prorogato affinché possa svolgere le sue funzioni di presidente o vicepresidente.**
4. **Se il presidente o il vicepresidente non sono più in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle loro funzioni, possono essere destituiti dalle loro funzioni dal collegio su proposta di un terzo dei suoi componenti. La decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, esclusi il presidente o vicepresidente interessati.**

- 5. Qualora un membro nazionale sia eletto presidente o vicepresidente di Eurojust lo Stato membro interessato può distaccare un'altra persona adeguatamente qualificata¹⁶ al fine di rafforzare l'ufficio nazionale per la durata dell'incarico esercitato dall'altro membro nazionale quale presidente o vicepresidente. In tal caso, lo Stato membro interessato ha diritto a chiedere una compensazione ai sensi dell'articolo 11bis¹⁷.**

¹⁸*Articolo 11bis*

Meccanismo di compensazione per l'elezione alla carica di presidente e vicepresidente

- 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, stabilisce mediante atti di esecuzione¹⁹, un sistema di compensazione ai fini dell'articolo 11, paragrafo 5, a beneficio degli Stati membri il cui membro nazionale è eletto presidente o vicepresidente.**
 - 2. Gli Stati membri possono ottenere una compensazione se**
 - i) il loro membro nazionale è stato eletto presidente o vicepresidente**
- e
- ii) chiedono una compensazione al collegio e giustificano la necessità di rafforzare l'ufficio nazionale a motivo dell'aumento del carico di lavoro**

¹⁶ Considerando volto a definire "persona adeguatamente qualificata": "*Per persone adeguatamente qualificate si intendono le persone in possesso delle qualifiche e dell'esperienza necessarie per svolgere i compiti atti a garantire l'efficace funzionamento dell'ufficio nazionale. A tal fine esse possono avere lo status di aggiunto o assistente ai sensi dell'articolo 7 o in alternativa, possono esercitare una funzione più amministrativa o tecnica. Ciascuno Stato membro può decidere in merito ai propri requisiti a riguardo.*"

¹⁷ [...] COMM: riserva sull'articolo 11, paragrafo 5, ultima frase.

¹⁸ [...] riserva di esame. COMM: riserva

¹⁹ Verrà aggiunto un considerando per giustificare debitamente il conferimento di competenze di esecuzione al Consiglio a norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE.

3. **La compensazione corrisposta è pari al 70%²⁰ dello stipendio nazionale della persona distaccata. La copertura delle spese di vitto ed alloggio e altre spese associate è effettuata su base comparativa rispetto a quella prevista per i funzionari UE o altri dipendenti pubblici distaccati all'estero.²¹**
4. **Il meccanismo di compensazione è a carico del bilancio di Eurojust.**

Articolo 12

Riunioni del collegio

1. Le riunioni del collegio sono indette dal presidente.
2. Il collegio tiene almeno una riunione al mese. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
3. [...] ²²

Articolo 13

Modalità di votazione del collegio

1. Salvo altrimenti disposto, il collegio decide a maggioranza dei suoi membri.
2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, l'aggiunto e **gli assistenti** sono abilitati a esercitare il diritto di voto **a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.**

²⁰

[...]

²¹

Verrà aggiunto un riferimento alle norme specifiche che disciplinano tale distacco di funzionari UE o di altri dipendenti pubblici.

²²

L'articolo 12, paragrafo 3 non rientrerà nell'orientamento generale parziale.

Articolo 14

[...]

[...]

Articolo 15

[...]

[...]

SEZIONE IV

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 16

Funzionamento del comitato esecutivo

1. Il collegio è assistito da un comitato esecutivo. Detto comitato è responsabile dell'adozione di **decisioni amministrative fondamentali per assicurare il funzionamento di Eurojust. Svolgerà inoltre i necessari lavori preparatori su altre questioni amministrative da sottoporre al collegio per approvazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.** Non partecipa alle funzioni operative di Eurojust di cui agli articoli 4 e 5²³.

1 bis. Il comitato esecutivo può consultare il collegio quando elabora il bilancio annuale di Eurojust, la relazione annuale e i programmi di lavoro annuale e pluriennale e può ottenere dal collegio ulteriori informazioni non operative, ove necessario allo svolgimento dei suoi compiti.

²³ CZ: riserva sulla soppressione della frase in cui si fa riferimento alla rendicontazione al collegio.

2. Il comitato esecutivo [...]:

[...] [...]

- a) [...] approva il programma di lavoro annuale e pluriennale di Eurojust in base a un progetto elaborato dal direttore amministrativo e trasmesso al collegio per adozione [...];
- b) adotta una strategia antifrode **di Eurojust in base a un progetto elaborato dal direttore amministrativo**;
- c) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
- d) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne ed esterne, dalle valutazioni e dalle indagini, **nella misura in cui non sono legate all'attività operativa del collegio**, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- e) prende tutte le decisioni relative all'istituzione e, se necessario, alla modifica delle strutture amministrative interne di Eurojust;
- f) [...]
- g) [...]
- h) [...]

- aa) **svolge ulteriori compiti amministrativi eventualmente conferitigli dal collegio a norma dell'articolo 5, paragrafo 4;**
- bb) elabora il bilancio annuale di Eurojust affinché il collegio lo adotti [...];
- cc) **approva la relazione annuale di attività di Eurojust e la trasmette al collegio per adozione**
- dd) **adotta le regole finanziarie applicabili a Eurojust conformemente all'articolo 52;**
- ee) **nomina un contabile e un responsabile della protezione dei dati, che sono funzionalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni²⁴;**
- ff) **adotta, in conformità all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore amministrativo i poteri pertinenti di autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore amministrativo è autorizzato a subdelegare tali poteri.**

3. [...]

4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dai vicepresidenti del collegio, da un rappresentante della Commissione e da altri **due** membri del collegio **designati secondo** un sistema di rotazione di due anni conformemente al regolamento interno del collegio [...]. Il direttore amministrativo **partecipa alle riunioni del comitato esecutivo, senza diritto di voto.**

4 bis. Il presidente del collegio è anche presidente del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo decide a maggioranza dei suoi membri. Ogni membro [...] dispone di un voto. **In caso di parità, prevale il voto del presidente.**

²⁴ [...]

5. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri nazionali, **presidente o vicepresidente**.
6. Il comitato esecutivo si riunisce **almeno** una volta al mese. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di almeno due degli altri suoi membri.
7. [...] ²⁵
8. [...]

*Articolo 16 bis*²⁶

Programmazione annuale e pluriennale

1. Entro il [30 novembre di ogni anno] il collegio adotta un documento di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale ed annuale, in base a un progetto presentato dal direttore amministrativo e approvato dal comitato esecutivo. Lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il programma di lavoro diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adeguato di conseguenza.
2. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziare per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

²⁵ L'articolo 16, paragrafi 7 e 8, non rientrerà nell'orientamento generale parziale.

²⁶ Originariamente articolo 15 della proposta della Commissione.

3. Quando a Eurojust viene affidato un nuovo compito, il comitato esecutivo modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il comitato esecutivo può delegare al direttore amministrativo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale; il direttore amministrativo informa il suddetto comitato di qualsiasi modifica di tale natura.
4. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica viene aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 56.

SEZIONE V

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[...]

Articolo 17

Status del direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo di Eurojust ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal **comitato esecutivo**²⁷, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente **a norma del regolamento interno di Eurojust**. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, Eurojust è rappresentato dal presidente del collegio.
3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di **quattro** anni. Entro la fine di tale periodo, il **comitato esecutivo** effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.
4. Agendo su proposta del **comitato esecutivo**, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per non più di **quattro** anni.
5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore amministrativo risponde al collegio.
7. Il direttore amministrativo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del collegio **a maggioranza dei due terzi dei suoi membri**. [...]

Articolo 18

Compiti del direttore amministrativo

1. A fini amministrativi, Eurojust è gestito dal suo direttore amministrativo.
2. Fatte salve le competenze [...] ²⁸, del collegio o del comitato esecutivo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

²⁷ COMM chiede il ripristino del suo ruolo nella procedura di selezione (riferimento nei paragrafi 2, 3 e 4).

²⁸ COMM: riserva sull'articolo 18, paragrafo 2 e paragrafo 4, lettera b), riguardante la soppressione del riferimento alla Commissione.

3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale di Eurojust.
4. Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione dei compiti amministrativi conferiti a Eurojust. In particolare spetta al direttore amministrativo:
- a) assicurare la gestione corrente di Eurojust e **la gestione del personale;**
 - b) attuare le decisioni adottate dal collegio e dal comitato esecutivo;
 - c) elaborare il **programma di lavoro annuale e pluriennale** e **presentarlo** al comitato esecutivo **per approvazione;**
 - d) attuare il programma di lavoro **annuale e pluriennale** e informare il comitato esecutivo in merito alla sua attuazione;
 - e) redigere la relazione annuale di attività di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;
 - f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'OLAF, e informare due volte l'anno il comitato esecutivo, **il collegio**, la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati sui progressi compiuti;
- [...]
- g) elaborare una strategia antifrode di Eurojust e presentarla al comitato esecutivo per approvazione;

- h) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili a Eurojust;
- i) predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurojust ed eseguire il bilancio;
- j) esercitare, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari²⁹ all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti³⁰ all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");**
- k) fornire il necessario sostegno amministrativo per facilitare il lavoro operativo di Eurojust;**
- l) fornire assistenza al presidente e vicepresidenti nello svolgimento delle loro funzioni.**

5. Il Consiglio può invitare il direttore amministrativo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

²⁹ Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEE), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato.

³⁰ Regolamento n. 31 (CEE) 11 (CEE), del 18 dicembre 1961, relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385), modificato in particolare dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) successivamente modificato.

CAPO III

ASPETTI OPERATIVI

Articolo 19

Coordinamento permanente

1. Per poter svolgere i suoi compiti in casi urgenti, Eurojust istituisce un coordinamento permanente in grado di ricevere e trattare in qualsiasi momento le richieste che gli sono destinate. Il rappresentante del coordinamento permanente è **reperibile** 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
2. Il coordinamento permanente si avvale di un rappresentante (rappresentante del coordinamento permanente) per Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale **o un'altra autorità designata a tal fine a norma del diritto nazionale**. Il rappresentante del coordinamento permanente è in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
3. I rappresentanti del coordinamento permanente intervengono senza indugio, in relazione all'esecuzione della richiesta nel proprio Stato membro. **I membri nazionali che sono rappresentanti agiscono esercitando i poteri di cui dispongono ai sensi dell'articolo 8.**

Articolo 20

Sistema di coordinamento nazionale Eurojust

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per Eurojust.
2. Ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:
 - a) dai corrispondenti nazionali di Eurojust;
 - b) dal corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo;

- c) dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea in materia penale e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete;
 - d) dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite con le decisioni 2002/494/GAI, 2007/845/GAI e 2008/852/GAI;
 - e) se del caso, da altre autorità giudiziarie competenti.**
3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 mantengono la posizione e lo status conferiti loro dal diritto nazionale.
4. I corrispondenti nazionali di Eurojust sono responsabili del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano designati più corrispondenti, uno di questi è responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust.
- 4 (a). Il membro nazionale Eurojust è informato di tutte le riunioni del sistema di coordinamento nazionale Eurojust in cui sono discusse questioni connesse all'attività operativa e può parteciparvi se necessario.**
5. Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, all'interno dello Stato membro, lo svolgimento dei compiti di Eurojust, segnatamente:
- a) provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 24 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;
 - b) aiutando a determinare se una **richiesta** debba essere **trattata** con l'assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea;
 - c) aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l'esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
 - d) mantenendo stretti rapporti con l'unità nazionale Europol, **altri punti di contatto della rete giudiziaria europea e altre pertinenti autorità nazionali competenti.**

6. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 5, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 24, 25, 26 e 30, e le persone **o autorità** di cui al paragrafo 2, lettere d) **ed e)**, possono essere collegate. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
7. La creazione del sistema di coordinamento nazionale Eurojust e la designazione dei corrispondenti nazionali non preclude contatti diretti tra il membro nazionale e le autorità competenti del suo Stato membro.

Articolo 21³¹

Scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali

1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con Eurojust tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, conformemente agli articoli 2 e 4 e alle norme sulla protezione dei dati contemplate dal presente regolamento. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi **4, 5 e 6** [...].
2. La trasmissione di informazioni a Eurojust è interpretata **solo** come richiesta di assistenza di Eurojust nel caso in questione se un'autorità competente dispone in tal senso.
3. I membri nazionali scambiano tra loro o con le autorità competenti dei rispettivi Stati membri, senza autorizzazione preliminare, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di Eurojust. In particolare, le autorità nazionali competenti informano senza indugio i rispettivi membri nazionali dei casi che li riguardano.
4. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali dell'istituzione di squadre investigative comuni e dei risultati del lavoro di tali squadre.

³¹ [...]

5³². Le autorità nazionali competenti informano senza indugio i rispettivi membri nazionali di qualsiasi caso **che interessi direttamente** almeno tre Stati membri per cui sono state trasmesse richieste o decisioni di cooperazione giudiziaria ad almeno due Stati membri, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco e

a) il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro interessato, ed è incluso nel seguente elenco:

- i) tratta di esseri umani;**
- ii) abuso e sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali;**
- iii) traffico di stupefacenti;**
- iv) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;**
- v) corruzione;**
- vi) reati contro gli interessi finanziari dell'Unione;**
- vii) falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento;**
- viii) attività di riciclaggio del denaro;**
- ix) criminalità informatica;**

ovvero

³² Comm.: riserva sull'articolo 21, paragrafo 5.

b) vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un'organizzazione criminale;

ovvero

c) vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un'incidenza sul piano dell'Unione europea o potrebbe riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.

6. Le autorità nazionali competenti informano i rispettivi membri nazionali in ordine:
- a) ai casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;
 - b) alle consegne controllate che riguardino almeno tre paesi, di cui almeno due siano Stati membri;
 - c) al ripetersi del rifiuto o di difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.
7. Le autorità nazionali non sono tenute, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo:
- a) arrecherebbero pregiudizio agli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza, oppure
 - b) metterebbero a repentaglio la sicurezza delle persone.
8. Il presente articolo lascia impregiudicate le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.

8bis. Il presente articolo lascia impregiudicati altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni ad Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici.³³

³³ GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.

9. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse nel modo strutturato stabilito da Eurojust. **L'autorità nazionale non è tenuta a trasmettere tali informazioni se sono già state trasmesse ad Eurojust in conformità ad altre disposizioni del presente regolamento.**

Articolo 22

Informazioni trasmesse da Eurojust alle autorità nazionali competenti

1. Eurojust comunica alle autorità nazionali competenti informazioni e **feedback** sui risultati del trattamento delle informazioni, nonché sull'esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali informazioni possono includere dati personali.
2. Quando un'autorità nazionale competente chiede informazioni, Eurojust trasmette tali informazioni nei termini stabiliti da quella autorità.

Articolo 23

[...]

[...]

Articolo 24

Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei

1. Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti i dati personali di cui all'allegato 2 e dati non personali.
2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:
 - a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;

- b) agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;
 - c) agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto del presente regolamento in tale ambito.
3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI.
 4. L'indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro di Eurojust e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all'allegato 2, punto 1, lettere da a) a i), k) e m), e punto 2.
 5. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri nazionali possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. [...] Il membro nazionale interessato informa il responsabile della protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali. **Nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, il membro nazionale ne consente l'accesso al responsabile della protezione dei dati.**
 6. Per il trattamento di dati personali operativi, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli. **Il membro nazionale può, tuttavia, conservare temporaneamente e analizzare dati personali per determinare se tali dati siano rilevanti ai fini dei compiti di Eurojust e possano essere inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali dati possono essere conservati per un periodo massimo di 3 mesi.**
 7. [...] ³⁴
 8. [...]

³⁴ L'articolo 24, paragrafi 7 e 8, non verrà incluso nell'orientamento generale parziale.

Articolo 25

Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell'indice

1. Il membro nazionale interessato crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme al presente regolamento [...]. Il membro nazionale è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato.
2. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi accesso totale o parziale ad altri membri nazionali o al personale di Eurojust **o a qualsiasi altra persona che lavora per conto di Eurojust o che abbia ricevuto la necessaria autorizzazione del direttore amministrativo** [...].
3. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell'indice.

Articolo 26

Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale

1. Le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli, possono accedere unicamente:
 - a) all'indice, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nell'indice non abbia espressamente negato tale accesso;
 - b) agli archivi di lavoro temporanei creati dal membro nazionale del loro Stato membro;

- c) agli archivi di lavoro temporanei creati da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha creato l'archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale accesso.
2. Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1, la portata dell'accesso agli archivi di lavoro temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli.
 3. Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell'accesso all'indice concesso sul suo territorio alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Gli Stati membri notificano la loro decisione a Eurojust e alla Commissione. Quest'ultima ne informa gli altri Stati membri.
 4. Le persone cui è concesso l'accesso ai sensi del paragrafo 2 accedono quanto meno all'indice nella misura necessaria per accedere agli archivi di lavoro temporaneo cui hanno diritto di accesso.

Capo IV [...³⁵]

CAPO V RELAZIONI CON I PARTNER

SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 38

Disposizioni comuni

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi e le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, le autorità competenti di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. [...]
 2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le limitazioni fissate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, e dell'articolo 62, Eurojust può scambiare direttamente con le entità di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, esclusi i dati personali.
- 2 bis. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, Eurojust può concludere accordi di lavoro con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro non costituiscono la base per consentire lo scambio di dati personali e non vincolano l'Unione o i suoi Stati membri.**

³⁵ Il Capo IV sulla protezione dei dati è escluso dall'orientamento generale parziale.

3. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti e fatte salve le disposizioni di cui alla sezione IV, Eurojust può ricevere dalle entità di cui al paragrafo 1 dati personali e trattarli [...].
4. Eurojust trasferisce i dati personali **ad organismi dell'Unione**, a paesi terzi e a organizzazioni internazionali [...] solo se necessario **per lo svolgimento dei suoi compiti e in conformità degli articoli 44 e 45**. Se i dati da trasmettere sono stati forniti da uno Stato membro, Eurojust ne [...] **ottiene il consenso della pertinente autorità competente di detto Stato membro**, a meno che:
 - a) [...] [...]) lo Stato membro abbia previamente autorizzato il trasferimento successivo, in termini generali o a condizioni particolari. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
5. Sono vietati i trasferimenti successivi a terzi di dati personali pervenuti a Eurojust da Stati membri, organismi o agenzie dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali [...], a meno che Eurojust non abbia **ottenuto il previo consenso dello Stato membro che ha fornito i dati** e non abbia dato il suo esplicito consenso alla luce delle circostanze del caso e solo per una finalità specifica che non sia incompatibile con le finalità per le quali sono stati trasmessi i dati.

SEZIONE II
RELAZIONI CON I PARTNER

Articolo 39

**Cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell'Unione europea coinvolte nella
cooperazione giudiziaria penale**

1. Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale intrattengono rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto della rete giudiziaria europea di uno stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali di Eurojust e della rete giudiziaria europea. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono prese le seguenti misure:
 - a) i membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che ritengano possano essere trattati più opportunamente dalla rete;
 - b) il segretariato della rete giudiziaria europea fa parte del personale di Eurojust. Ne costituisce un'unità distinta sul piano funzionale. Può avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea, anche per la copertura dei costi delle riunioni plenarie della rete;
 - c) i punti di contatto della rete giudiziaria europea, quando lo si ritiene necessario, possono essere invitati alle riunioni di Eurojust;
 - d) **Eurojust e la rete giudiziaria europea possono avvalersi del sistema di coordinamento nazionale Eurojust nel determinare se una richiesta debba essere trattata con l'assistenza di Eurojust o della rete giudiziaria europea in conformità all'articolo 20, paragrafo 5, lettera b).**

2. I segretariati della rete delle squadre investigative comuni e della rete istituita con decisione 2002/494/GAI fanno parte del personale di Eurojust. Tali segretariati costituiscono unità distinte sul piano funzionale. Possono avvalersi dei mezzi amministrativi di Eurojust necessari ad assolvere i rispettivi compiti. Eurojust provvede al coordinamento dei segretariati. Il presente paragrafo si applica al segretariato di qualsiasi nuova rete istituita con decisione del Consiglio allorché tale decisione prevede che il segretariato sia assunto da Eurojust.
3. La rete istituita con decisione 2008/852/GAI può chiedere che Eurojust le fornisca un segretariato. Se tale richiesta viene fatta, si applica il paragrafo 2.

Articolo 40

Relazioni con Europol

1. Eurojust prende tutte le misure opportune affinché Europol, nell'ambito del suo mandato, abbia accesso indiretto, in base a un sistema "hit/no hit", alle informazioni fornite a Eurojust, fatte salve le eventuali limitazioni indicate [...] dagli Stati membri, dagli organismi dell'Unione, dai paesi terzi e dalle organizzazioni internazionali che hanno fornito le informazioni. In caso di riscontro positivo (hit), Eurojust avvia la procedura tramite cui l'informazione che ha generato l'hit può essere condivisa, conformemente alla decisione [...] **della parte che ha fornito l'informazione ad Eurojust.**
2. Le ricerche sulle informazioni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate solo per verificare se le informazioni a disposizione di **Europol** corrispondono con quelle trattate presso **Eurojust.**
3. Eurojust permette di effettuare ricerche ai sensi del paragrafo 1 solo previa comunicazione da parte di Europol dei membri del suo personale autorizzati ad effettuare tali ricerche.

4. Se durante il trattamento delle informazioni da parte di Eurojust in relazione a una singola indagine, Eurojust o uno Stato membro rileva la necessità di coordinamento, cooperazione o sostegno ai sensi del mandato di Europol, Eurojust informa quest'ultimo e avvia la procedura di condivisione delle informazioni, conformemente alla decisione dello Stato membro che le ha fornite. In tal caso Eurojust si consulta con Europol.
5. Europol rispetta le limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, indicate da Stati membri, organismi o agenzie dell'Unione, paesi terzi o organizzazioni internazionali.
[...]

Articolo 41

Relazioni con la Procura europea

[...] ³⁶

Articolo 42

Relazioni con altri organismi e agenzie dell'Unione

1. Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la rete europea di formazione giudiziaria.
2. L'OLAF **contribuisce** all'attività di coordinamento di Eurojust riguardante la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conformemente al suo mandato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio n.883/2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.

³⁶ L'articolo 41 non rientra nell'orientamento generale parziale.

3. Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra Eurojust e l'OLAF, e fatto salvo l'articolo 8, gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali di Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente ai fini del **regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [...]**³⁷. Lo scambio di informazioni tra l'OLAF e i membri nazionali non pregiudica l'obbligo di informare altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.

SEZIONE III

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 43

Relazioni con gli organismi dell'Unione, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali

1. **Gli accordi di lavoro di cui all'articolo 38, paragrafo 2 bis, possono includere il distacco di magistrati di collegamento presso Eurojust.**
2. Eurojust può designare, di concerto con le autorità competenti **interessate**, punti di contatto nei paesi terzi al fine di facilitare la cooperazione **in conformità con le esigenze operative di Eurojust.**

³⁷ [...]

Articolo 43 bis

Magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi

1. Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con paesi terzi nei casi in cui Eurojust dà il suo sostegno in conformità del presente regolamento, il collegio di Eurojust può distaccare magistrati di collegamento presso un paese terzo, con riserva della conclusione con detto paese di un accordo di lavoro di cui all'articolo **38, paragrafo 2 bis**.
- 1 (a) I compiti dei magistrati di collegamento includono attività volte ad incoraggiare ed accelerare tutte le forme di cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare stabilendo collegamenti diretti con le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Il magistrato di collegamento può scambiare dati personali operativi con le autorità competenti dello Stato interessato nel quadro dello svolgimento dei suoi compiti in conformità all'articolo 45.**
2. Il magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 deve possedere un'esperienza di lavoro con Eurojust e una conoscenza adeguata della cooperazione giudiziaria nonché del funzionamento di Eurojust. Il distacco di un magistrato di collegamento per conto di Eurojust è subordinato al consenso preliminare del magistrato e del suo Stato membro.
3. Qualora il magistrato di collegamento distaccato da Eurojust sia selezionato tra membri nazionali, aggiunti o assistenti:
 - a) è sostituito nella sua funzione di membro nazionale, aggiunto o assistente, dallo Stato membro;
 - b) non può più esercitare i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 8.

4. Fatto salvo l'articolo 110 dello statuto dei funzionari, il collegio di Eurojust elabora i **termini e le condizioni del** distacco dei magistrati di collegamento, **compreso il livello di retribuzione** e adotta le necessarie disposizioni attuative in consultazione con la Commissione.
5. Le attività dei magistrati di collegamento distaccati da Eurojust sono soggette al controllo del [garante europeo della protezione dei dati]/[ACC]. I magistrati di collegamento riferiscono al collegio, che informa opportunamente delle loro attività il Parlamento europeo e il Consiglio nella relazione annuale. I magistrati di collegamento informano i membri nazionali e le autorità nazionali competenti di tutti i fascicoli riguardanti il rispettivo Stato membro.
6. Le autorità competenti degli Stati membri e i magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 possono mettersi direttamente in contatto tra loro. In tal caso, il magistrato di collegamento ne informa il membro nazionale interessato.
7. I magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 sono connessi al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Articolo 43 *ter*

Richieste di cooperazione giudiziaria presentate a e da paesi terzi

1. Eurojust **può coordinare, con l'accordo degli Stati membri interessati**, l'esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria di un paese terzo qualora tali richieste debbano essere eseguite in almeno due Stati membri **nell'ambito di una stessa indagine**. Tali richieste possono altresì essere trasmesse a Eurojust da un'autorità nazionale competente.
2. In caso di urgenza e conformemente all'articolo 19 il coordinamento permanente può ricevere e **trasmettere** le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo e presentate da un paese terzo che ha concluso un accordo **di cooperazione o** di lavoro con Eurojust.
3. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, **laddove le** richieste di cooperazione giudiziaria che si riferiscono alla stessa indagine e devono essere eseguite in un paese terzo, **siano presentate da uno Stato membro interessato**, Eurojust agevola la cooperazione giudiziaria con il paese terzo in questione.

SEZIONE IV

TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI

Articolo 44

Trasferimento di dati personali operativi agli organismi o alle agenzie dell'Unione

Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, **e dell'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4**, Eurojust può trasferire direttamente i dati personali agli organismi o alle agenzie dell'Unione se necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo o dell'agenzia dell'Unione destinatario.

Articolo 45

Trasferimento dei dati personali operativi ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali

1. **Fatta salva qualsiasi eventuale limitazione ai sensi dell'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4**, se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo, un'organizzazione internazionale o a Interpol sulla base di:
- a) una decisione della Commissione adottata ai sensi **dell'articolo 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati**³⁸ che sancisce che il paese terzo o un territorio, o un settore di trattamento del paese terzo o l'organizzazione internazionale **in questione**, garantisce un livello di protezione adeguato (decisione di adeguatezza); oppure
 - b) un accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 del trattato, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, oppure
 - c) un accordo di cooperazione concluso tra Eurojust e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 27 della decisione 2002/187/GAI.

In tal caso il trasferimento non necessita di ulteriori autorizzazioni. Gli accordi di lavoro di **cui all'articolo 38, paragrafo 2bis, possono essere utilizzati per definire le modalità di attuazione di tali accordi o decisioni di adeguatezza.**

³⁸ Il progetto di direttiva di cui trattasi fa parte del pacchetto sulla protezione dei dati, docc. 5833/12 e 11624/1/13 REV 1, che sarà probabilmente adottato prima del regolamento Eurojust. In caso contrario, si farà riferimento alle pertinenti disposizioni della direttiva esistente (articoli 25 e 31 della direttiva 95/46/CE) o si inserirà un riferimento generico alla legislazione dell'Unione, a seconda del caso.

- 1 (a) Eurojust pubblica e tiene aggiornato un elenco delle decisioni di adeguatezza, degli accordi, degli accordi amministrativi e degli altri strumenti riguardanti il trasferimento di dati personali operativi ai sensi del paragrafo 1.
2. [...] **In aggiunta al disposto del paragrafo 1, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4**, Eurojust può autorizzare, caso per caso, il trasferimento dei dati personali **operativi** ai paesi terzi, alle organizzazioni internazionali o a Interpol se:
- a) il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per salvaguardare gli interessi fondamentali di uno o più Stati membri nei limiti **dei compiti** di Eurojust;
 - b) il trasferimento dei dati è assolutamente necessario per evitare un pericolo imminente associato alla criminalità o a reati terroristici;
 - c) il trasferimento è altrimenti necessario o prescritto dalla legge per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante dell'Unione o degli Stati membri, riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure
 - d) il trasferimento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo.
3. **Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 62 e fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 4**, il collegio, di concerto con il garante europeo della protezione dei dati, può autorizzare un complesso di trasferimenti in conformità delle lettere da a) a d), tenuto conto dell'esistenza di garanzie con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, per un periodo non superiore a un anno e rinnovabile.
4. Il garante europeo della protezione dei dati è informato dei casi di applicazione del paragrafo 2.
5. [...]

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 48

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese di Eurojust sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio di Eurojust.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio di Eurojust devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate di Eurojust comprendono:
 - a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;
 - b) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
 - c) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito da Eurojust;
 - d) sovvenzioni ad hoc.
4. Le spese di Eurojust comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio **compreso il finanziamento delle squadre investigative comuni.**

³⁹ Spostato all'articolo 43bis e 43ter

Articolo 49

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore amministrativo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette [...] al **comitato esecutivo**. **[La Procura europea,], la rete giudiziaria europea ed altre reti di cui all'articolo 39, sono tempestivamente informate in merito alle sezioni relative alle attività prima della trasmissione dello stato di previsione alla Commissione.**
2. Sulla base di tale progetto, il **comitato esecutivo** prepara uno stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Eurojust per l'esercizio finanziario successivo **che è trasmesso al collegio per adozione.**
3. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese di Eurojust è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo **Eurojust** invia alla Commissione lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.
4. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") lo stato di previsione con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
5. Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.
6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del **contributo dell'Unione europea** destinato a Eurojust [...]
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico di Eurojust.

Il collegio adotta il bilancio di Eurojust. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, **il collegio** procede agli opportuni adeguamenti.

9. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio **di Eurojust si applica l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1271/2013.** [...]
10. [...].
11. [...].

Articolo 50

Esecuzione del bilancio

Il direttore amministrativo agisce in qualità di ordinatore di Eurojust ed esegue il bilancio di Eurojust, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.

Articolo 51

Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile di Eurojust comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, Eurojust trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori di Eurojust consolidati con i conti della Commissione.
4. Ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula, entro il 1° giugno che segue l'esercizio chiuso, le sue osservazioni sui conti provvisori di Eurojust.
5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori di Eurojust ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il direttore amministrativo stabilisce i conti definitivi di Eurojust sotto la sua responsabilità e li trasmette per parere al **comitato esecutivo**.
6. Il **comitato esecutivo** formula un parere sui conti definitivi di Eurojust.
7. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, **il contabile di Eurojust** trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del **comitato esecutivo**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. I conti definitivi di Eurojust sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre **dell'anno successivo al rispettivo esercizio finanziario**.

9. Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. Il direttore amministrativo invia tale risposta anche al **comitato esecutivo** e alla Commissione.
10. [...] ⁴⁰
11. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.
12. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà scarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 52

Regole finanziarie

1. Le regole finanziarie applicabili a Eurojust sono adottate dal **comitato esecutivo** in conformità del regolamento delegato **n. 1271/2013** della Commissione del **30 settembre 2013** che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo **208 del regolamento n. 966/2012** e [previa consultazione della Commissione]. Si discostano dal regolamento **n. 1271/2013** solo per esigenze specifiche di funzionamento di Eurojust e previo accordo della Commissione.

⁴⁰ [...]

2. Eurojust può assegnare sovvenzioni connesse allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 4, paragrafo 1. Le sovvenzioni per i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) possono essere assegnate senza invito a presentare proposte agli Stati membri.
- 3.⁴¹ Per quanto concerne il sostegno finanziario alle attività delle squadre investigative comuni, Eurojust stabilisce, in cooperazione con Europol, le norme e le condizioni in base alle quali le domande sono trattate.⁴²⁴³

CAPO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 53

Disposizioni generali

1. Al personale di Eurojust si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.
2. **Il personale di Eurojust è composto di persone assunte in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee, tenendo conto di tutti i criteri di cui all'articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, compresa la ripartizione geografica. [...]**

⁴¹ Comm. e [...]: riserva sull'articolo 52, paragrafo 3.

⁴² Occorrerebbe inserire una disposizione analoga nel regolamento Europol.

⁴³ ***Considerando È opportuno che Eurojust ed Europol provvedano a che siano stabilite le necessarie disposizioni per ottimizzare la loro cooperazione operativa, tenendo in debito conto la rispettiva missione e il rispettivo mandato e gli interessi degli Stati membri. In particolare Europol ed Eurojust dovrebbero tenersi reciprocamente informati sulle attività che comportino il finanziamento delle squadre investigative comuni.***

Articolo 54

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. Eurojust può avvalersi, **oltre al proprio personale**, di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato da Eurojust.
2. Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso **Eurojust**.

CAPO VIII

VALUTAZIONE E RELAZIONI

Articolo 55

Associazione [...] delle istituzioni europee e dei parlamenti nazionali

1. Eurojust trasmette la sua relazione annuale al Parlamento europeo, al **Consiglio e ai Parlamenti nazionali**, che possono formulare osservazioni e conclusioni.
2. Il presidente del collegio compare dinanzi al Parlamento europeo **o al Consiglio**, su loro richiesta, per discutere questioni inerenti a Eurojust, in particolare per presentare le relazioni annuali, tenendo conto dell'obbligo del segreto e della riservatezza. Durante le discussioni non è fatto riferimento alcuno, diretto o indiretto, ad azioni concrete riguardanti specifici casi operativi.
3. Oltre agli altri obblighi di informazione e di consultazione stabiliti nel presente regolamento, Eurojust trasmette al Parlamento europeo **e ai Parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali**, a titolo informativo:
 - a) i risultati di studi e progetti strategici elaborati o commissionati da Eurojust;
 - b) gli accordi di lavoro conclusi con terzi;

c) la relazione annuale del garante europeo della protezione dei dati.

4. [...]

Articolo 56

Valutazione e riesame

1. Entro [*cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione dell'attuazione e dell'impatto del presente regolamento, dell'efficacia e dell'efficienza di Eurojust e delle sue pratiche di lavoro.
Il collegio è coinvolto nella valutazione.
2. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e al collegio. I risultati della valutazione sono pubblici.
3. [...]

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 57

Privilegi e immunità

A Eurojust e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 58

Regime linguistico

1. A Eurojust si applicano le disposizioni del regolamento n.⁴⁴ 1 del Consiglio.

1 (a) Il collegio decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno di Eurojust.

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento di Eurojust sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, **a meno che l'urgenza del caso non imponga un'altra soluzione.**⁴⁵

Articolo 59

Riservatezza

[...]⁴⁶

⁴⁴ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

⁴⁵ Comm: riserva sul testo aggiunto all'articolo 58, paragrafo 2.

⁴⁶ L'articolo 59 non rientrerà nell'orientamento generale parziale.

Articolo 60⁴⁷

Trasparenza

1. Ai documenti attinenti ai compiti amministrativi di Eurojust si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.⁴⁸
2. Il **comitato esecutivo predisporre**, entro sei mesi dalla data della sua prima riunione, le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 **ai fini dell'adozione da parte del collegio**.
3. Le decisioni adottate da Eurojust ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 61

OLAF e Corte dei conti europea

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. **883/2013**, Eurojust, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutti i **membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, gli esperti nazionali distaccati e il personale** di Eurojust utilizzando i modelli riportati nell'allegato di tale accordo.

⁴⁷ Riserva: NL, SE, FI, [...] e [...].

⁴⁸ [considerando 32 bis] Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione dovrebbe applicarsi ai documenti attinenti ai compiti amministrativi di Eurojust. I documenti attinenti ai compiti operativi dovrebbero essere esclusi a motivo del rischio intrinseco che la divulgazione dei documenti pregiudichi le indagini e i procedimenti delle autorità giudiziarie degli Stati membri.

2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione da Eurojust.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96⁴⁹ del Consiglio, per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a spese finanziate da Eurojust.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e Interpol, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione di Eurojust contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.

Articolo 62

Norme relative alla protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate

[...] ⁵⁰

⁴⁹ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁵⁰ L'articolo 62 non verrà incluso nell'orientamento generale parziale.

Articolo 63

Indagini amministrative

Le attività amministrative di Eurojust sono sottoposte al controllo del Mediatore europeo, ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 64

Responsabilità diversa dalla responsabilità per trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1. La responsabilità contrattuale di Eurojust è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da Eurojust.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, Eurojust risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri e indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 37, i danni causati dal collegio o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Il paragrafo 3 si applica anche ai danni per colpa di un membro nazionale, di un aggiunto o di un assistente nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia quando questi agiscono sulla base dei poteri loro conferiti a norma dell'articolo 8, il rispettivo Stato membro d'origine rimborsa a Eurojust gli importi pagati da quest'ultimo in risarcimento dei danni.
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

6. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità di Eurojust di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001⁵¹.
7. La responsabilità individuale del personale di Eurojust nei confronti di Eurojust è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 65

Accordo di sede e condizioni operative

1. Eurojust ha sede all'Aia (Paesi Bassi).
2. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento di Eurojust nei Paesi Bassi e alle strutture che tale paese deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili nei Paesi Bassi al direttore amministrativo, ai membri del collegio, al personale di Eurojust e ai relativi familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del collegio, tra Eurojust e i Paesi Bassi.
3. [...]

Articolo 66

Disposizioni transitorie

1. Eurojust subentra in tutti i contratti conclusi, nelle passività a carico e nelle proprietà acquisite dall'unità Eurojust istituita con decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

⁵¹ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. A decorrere dal 10 gennaio 2015 il regolamento (CE) n. 44/2001 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1215/2012.

2. I membri nazionali di Eurojust distaccati da ciascuno Stato membro a norma della decisione 2002/187/GAI assumono le funzioni di membri nazionali di Eurojust ai sensi del capo II del presente regolamento. [...]
3. Il presidente e i vicepresidenti di Eurojust al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento assumono le funzioni di presidente e vicepresidenti di Eurojust ai sensi dell'articolo 11 fino a scadenza del rispettivo mandato a norma della decisione 2002/187/GAI. Essi possono essere rieletti una volta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento, dopo che questo è entrato in vigore, a prescindere da una precedente rielezione.
4. L'ultimo direttore amministrativo nominato ai sensi dell'articolo 29 della decisione 2002/187/GAI assume le funzioni di direttore amministrativo ai sensi dell'articolo 17 fino a scadenza del suo mandato a norma della decisione 2002/187/GAI. Il mandato del direttore amministrativo può essere prorogato una volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Il presente regolamento non pregiudica l'efficacia giuridica degli accordi conclusi da Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI. In particolare, tutti gli accordi internazionali conclusi ed entrati in vigore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono giuridicamente validi.
6. **La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata in base all'articolo 35 della decisione 2002/187/GAI, è espletata conformemente alle norme stabilite dall'articolo 36 della medesima decisione 2002/187/GAI.**
7. **Il regolamento non pregiudica i contratti di lavoro conclusi in conformità all'articolo 31 anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.**

*Articolo 67*⁵²

Sostituzione⁵³

1. Le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2002/187/GAI, 2003/659/GAI e 2009/426/GAI sono sostituite per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento con effetto dal ... [data di applicazione del presente regolamento].
2. Per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i [...]riferimenti alle decisioni [...] del Consiglio di cui al paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 68

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
3. **Esso si applica dal ...*.**

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

⁵² Comm.: riserva sull'articolo 67.

⁵³ Occorrerà aggiungere il corrispondente considerando per tener conto di tale modifica.

Elenco delle forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1:

- terrorismo;
- criminalità organizzata;
- traffico di stupefacenti;
- **attività** di riciclaggio del denaro;
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive;
- organizzazione clandestina di immigrazione;
- tratta di esseri umani;
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati;
- omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- traffico illecito di organi e tessuti umani;
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- razzismo e xenofobia;
- rapina e **furto aggravato**;
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- truffe e frodi;
- reati contro gli interessi finanziari dell'Unione;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario;

- racket e estorsioni;
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento;
- criminalità informatica;
- corruzione;
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- traffico illecito di specie animali protette;
- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi;
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- abuso e **sfruttamento sessuale, compresi pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali;**
- genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;
- **dirottamento di aereo/nave.**

Categorie di dati personali di cui all'articolo 27

[...]⁵⁴

⁵⁴ Testo escluso dall'orientamento generale parziale in quanto collegato alla protezione dei dati.